Determinazione 20 maggio 2014 n. 9/2014

Modulistica e disposizioni procedurali di dettaglio per la sperimentazione tariffaria rivolta ai clienti domestici che utilizzano pompe di calore come unico sistema di riscaldamento della propria abitazione di residenza

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, UNBUNDLING E CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

Il 20 maggio 2014

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (nel seguito: legge Finanziaria 2007), con particolare riferimento all'articolo 1, comma 347;
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i. (nel seguito: dPR 412/93);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (nel seguito: dPR 445/2000);
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici" (nel seguito: Regolamento n. 74/2013);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto 26 ottobre 2007 e coordinato con il decreto 7 aprile 2008 e con il decreto 6 agosto 2009 (nel seguito: "decreto edifici");
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 28 dicembre 2012 (di seguito: decreto 28 dicembre 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014 recante "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013" (nel seguito: decreto 10 febbraio 2014);
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2013, 204/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 204/2013/R/eel);

- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 607/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 607/2013/R/eel);
- la deliberazione 8 maggio 2014, 205/2014/R/eel (nel seguito: deliberazione 205/2014/R/eel).

Considerato che:

- la deliberazione 205/2014/R/eel prevede tra l'altro:
 - a) l'avvio di una sperimentazione tariffaria su scala nazionale rivolta ai clienti domestici in bassa tensione che utilizzano pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni di residenza (nel seguito: sperimentazione tariffaria);
 - b) che l'adesione alla sperimentazione sia volontaria e riservata ai clienti domestici che rispettano i requisiti indicati all'articolo 3, comma 1, della medesima deliberazione;
 - c) che tra i requisiti di cui al punto precedente rientra anche il fatto che la pompa di calore costituisca l'unico sistema di riscaldamento dell'abitazione di residenza anagrafica e che eventuali integrazioni siano possibili solo tramite l'utilizzo di generatori di calore alimentati a fonti rinnovabili;
 - d) che ogni cliente, che soddisfi i requisiti e che intenda aderire alla sperimentazione tariffaria, presenti a un venditore aderente una richiesta, redatta secondo apposita modulistica, i cui fac-simile vengono pubblicati con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture entro il 20 maggio 2014;
 - e) che la richiesta di cui al precedente alinea, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 38 e 47, del dPR 445/2000, debba contenere, oltre alle informazioni anagrafiche indispensabili per l'identificazione del cliente aderente e del relativo POD, dati e documentazione utili a verificare il rispetto dei requisiti minimi di ammissione di cui al precedente comma 1 e a raccogliere un quadro informativo sufficientemente completo e attendibile delle principali caratteristiche relative all'abitazione, agli impianti e alle apparecchiature elettriche in essa contenuti;
 - f) che eventuali precisazioni inerenti le procedure di gestione delle richieste dei clienti da parte di venditori e imprese distributrici e ulteriori rispetto a quelle già descritte all'articolo 5 della deliberazione 205/2014/R/eel potranno venire specificate nella medesima determinazione di cui al precedente punto d);
 - g) che il cliente aderente possa richiedere in qualsiasi momento di rinunciare alla tariffa D1 e che il cliente che rinuncia alla tariffa D1 non possa aderire nuovamente alla sperimentazione con riferimento al medesimo POD;
 - h) che in caso di richiesta di voltura del contratto, il venditore aderente chieda al nuovo intestatario conferma dell'interesse alla sperimentazione, da esprimere attraverso modalità che verranno specificate nella medesima determinazione di cui al precedente punto d);
- l'articolo 7, comma 5, del Regolamento n. 74/2013 prevede che gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria debbano essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione";

- l'articolo 1, comma 1, del decreto 10 febbraio 2014 prevede che a partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione" conforme al modello riportato all'allegato I del medesimo decreto;
- la sezione 4.4 del modello di libretto d'impianto di cui al precedente alinea è espressamente dedicata a macchine frigorifere e pompe di calore e prevede che debbano essere specificati dati relativi, tra l'altro, a fabbricante, modello, potenza termica, potenza frigorifera, COP, EER e potenza assorbita dalle stesse.

Ritenuto che:

- sia necessario dare tempestiva attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, e dall'articolo 8, commi 1 e 2, della delibera 205/2014/R/eel;
- sia opportuno prevedere modalità attuative della sperimentazione, inclusa la modulistica per i clienti finali aderenti, che per quanto possibile non comportino costi aggiuntivi per la verifica del rispetto dei requisiti minimi di ammissibilità e per la raccolta di informazioni relative all'abitazione, agli impianti e alle apparecchiature elettriche in essa contenuti;
- la finalità di cui al precedente alinea possa essere perseguita facendo ricorso, oltre che a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sottoscritte dai clienti finali ai sensi del dPR 445/2000 come già previsto dalla deliberazione n. 205/2014/R/eel, anche alla documentazione la cui disponibilità è già obbligatoriamente prevista da altra normativa nazionale, quale:
 - a. asseverazioni, comunicazioni o dichiarazioni già predisposte da parte di coloro che abbiano installato pompe di calore usufruendo delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti ai sensi dell'articolo 1, comma 347, della legge Finanziaria 2007;
 - b. il libretto d'impianto redatto secondo il modello allegato al decreto 10 febbraio 2014·
- con particolare riferimento al sopra richiamato requisito di unicità del sistema di riscaldamento a pompa di calore, che comporta l'esclusione dall'ammissibilità alla sperimentazione di sistema combinati formati da pompa di calore e caldaia, sia opportuno che tale esclusione non debba essere estesa anche ai casi in cui, ad esempio, una pompa di calore viene installata in sostituzione di un preesistente generatore di calore, che non viene rimosso ma rimane a disposizione come *back-up* esclusivamente per sopperire ad eventuali situazioni di emergenza;
- nelle situazioni particolari menzionate al precedente alinea, sia necessario prevedere che il cliente ricorra ad un tecnico abilitato per asseverare che la propria pompa di calore dispone di una potenza sufficiente a soddisfare l'intero fabbisogno termico per climatizzazione invernale dell'abitazione;
- al fine di agevolare il buon esito e il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle procedure di gestione delle richieste dei clienti per l'adesione alla sperimentazione tariffaria, previste dall'articolo 5 della deliberazione 205/2014/R/eel, sia opportuno fornire ai venditori aderenti una check-list finalizzata alla verifica preliminare di completezza documentale e correttezza formale di tali richieste.

DETERMINA

- 1. di approvare gli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla presente determinazione, di cui formano parte integrante e sostanziale, che contengono i fac-simile della modulistica prevista dall'articolo 3, comma 2, della deliberazione 205/2014/R/eel; in particolare:
 - a) l'Allegato 1 è il fac-simile del modulo da utilizzare per presentare richiesta di adesione alla sperimentazione tariffaria ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della deliberazione 205/2014/R/eel;
 - b) l'Allegato 2 è il fac-simile dell'asseverazione che dovrà essere sottoscritta da un tecnico abilitato qualora presso l'abitazione di residenza anagrafica del cliente richiedente adesione alla sperimentazione tariffaria sia presente, oltre alla pompa di calore elettrica, anche un generatore di calore alternativo;
 - c) l'Allegato 3 è il fac-simile del modulo da utilizzare per richiedere di rinunciare alla sperimentazione tariffaria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della deliberazione 205/2014/R/eel;
 - d) l'Allegato 4 è la *check-list* che ogni venditore aderente utilizza per compiere una verifica preliminare di correttezza e completezza formale delle richieste di adesione, prima di procedere a trasmettere all'impresa distributrice le informazioni minime di cui all'articolo 4bis, comma 1, della deliberazione ARG/elt 42/08, come previsto dall'articolo 5, comma 2, della deliberazione 205/2014/R/eel;
- 2. di prevedere che, nei casi in cui sia richiesta la voltura del contratto di fornitura elettrica di cui all'articolo 8, comma 2, della deliberazione 205/2014/R/eel, la conferma dell'adesione alla sperimentazione tariffaria debba avvenire tramite la ripresentazione da parte del nuovo intestatario al venditore aderente di una nuova richiesta di adesione redatta secondo il fac-simile di cui all'Allegato 1, senza ripresentare la documentazione tecnica già fornita dal precedente intestatario, salvo i casi in cui siano apportate delle modifiche agli impianti;
- 3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 20 maggio 2014

Il Direttore Andrea Oglietti